

legrini; accetta quella parte dell' emendamento proposto dall'onorevole Chimirri, che consiste nell'aggiungere al secondo inciso le parole: "o concesse a canone;," dichiara essere conforme al concetto della legge e ai suoi intendimenti che tutte le spese, senza distinzione, occorrenti e ricorrenti per l'irrigazione, debbano essere detratte dal reddito.

Presidente. La nuova formola dell'articolo, dunque, quale sarebbe?

Minghetti, relatore. La seconda parte dell'articolo, come ha detto l'onorevole Gerardi, dovrebbe essere la seguente:

"Nel caso però di terreni irrigati con acque in tutto o in parte di affitto, o concesse a canone o consorziali, sarà fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il corso delle acque."

Sormani-Moretti. "...e per le spese o tasse consorziali."

Minghetti, relatore. Ma io prego l'onorevole Sormani-Moretti di considerare che, accettata la proposta dell'onorevole Chimirri, è compresa anche la parola "consorziali," perchè è sempre un canone che si paga al consorzio.

Dimodochè la Commissione propone di aggiungere soltanto le parole "o concesse a canone," e di lasciare il rimanente dell'articolo come si trova.

Sormani Moretti. Io pregherei la Commissione di osservare che corre una differenza, e non piccola, tra la proposta dell'onorevole Chimirri e quella dell'onorevole Pellegrini; e per conseguenza chiedo alla Commissione, come già aveva fatto l'onorevole Gerardi, di volerle accettare entrambe.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

Minghetti, relatore. Ma spieghiamoci chiaramente. O il consorzio è proprietario e nessuno dei consorziati paga, e allora non è il caso di fare alcuna detrazione. O il consorzio paga un canone, e sarà detratta la spesa come un canone consorziale.

Presidente. Onorevole Chimirri, mantiene Ella o ritira la sua proposta?

Chimirri. Mi pare che l'onorevole relatore venga nel ritenere conforme a giustizia le proposte che ho presentate e dissenta solamente nella forma.

Noi, dice l'egregio relatore, crediamo che le detrazioni proposte siano comprese in quelle annoverate nell'articolo 14. Può darsi, rispondo, ma questa dichiarazione non basta, tanto più che la Giunta di

Lombardia ne faceva oggetto di espressa disposizione nel regolamento.

Faccio gran caso dell'opinione espressa dall'onorevole relatore. Ma egli sa meglio di me che queste dichiarazioni, nell'applicazione delle leggi, non hanno un valore assoluto; rimangono opinioni autorevoli e niente altro, perchè gli agenti del fisco eseguono la legge come è scritta, e cento volte udiamo dire nei tribunali che le dichiarazioni dei relatori nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, non costituiscono la legge, e non vincolano gli agenti nell'esecuzione della legge stessa.

Quindi, se siamo di accordo nel concetto, se abbiamo fatto un articolo speciale per la detrazione a fare riguardo alle acque di affitto, non so capacitarmi perchè non si possa fare lo stesso per le acque private, esprimendo il concetto nostro nell'articolo della legge.

Se per la detrazione del costo delle acque di affitto fu reputata necessaria una disposizione espressa, perchè la detrazione delle spese per la derivazione delle acque proprie dovrebbe ritenersi implicita ed applicabile per via d'interpretazione?

In quanto all'altra aggiunta, che concerne le irrigazioni accidentali o fatte con artifici straordinari, prego l'egregio relatore di considerare che le parole da me adoperate son tolte di peso dalle istruzioni della Giunta di Lombardia e perciò non possono dar luogo ad equivoci e ad apprezzamenti fallaci. Di maniera che, se l'onorevole relatore ha, delle istruzioni di quella Commissione, l'alto concetto che ha espresso, spero non vorrà rifiutare la mia aggiunta; la quale non si può davvero criticare nè dal punto pratico, nè dal punto giuridico, ragione per cui la mantengo nella speranza di vederla accettata dalla Commissione.

Presidente. Onorevole Curioni, mantiene Ella o ritira la sua proposta?

Curioni. L'onorevole relatore ha detto che la mia proposta, secondo il suo modo di vedere, era compresa nel numero 1^o dell'articolo 14, ossia fra le spese di produzione. Orbene, l'onorevole relatore non ha dato all'articolo 14, a proposito dei fabbricati, quella larga interpretazione che ora vorrebbe dargli parlando dei canali d'irrigazione; e ha creduto bene, poi fabbricati, di specificare che saranno esenti dalle spese di manutenzione e di conservazione.

Io non so perchè uguale specificazione non si debba fare anche per i canali d'irrigazione; tanto più che le spese di manutenzione e conservazione per i canali di irrigazione, e specialmente come